Schema della polizza fideiussoria



**PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027**

Linee Guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti

Avviso pubblico Mi15 - Spazi e servizi per Milano a 15 minuti

Allegato 6:

Schema di fidejussione

MI1.1.3.1.a: Milano a 15 minuti - Economia Urbana

CUP: B45C23000270007



**PREMESSO CHE**

1. la Direzione Lavoro, Giovani e Sport - Direzione di Progetto Economia Urbana, Moda e Design con D.D. n. *[Numero]* del *[Data]* approvava e autorizzava l’impresa *[Denominazione]* (di seguito denominata contraente) CF/P.IVA *[inserire entrambi, se diversi]*,con sede legale in ­­­­­­Via *[Indirizzo, comprensivo di CAP]* - *[Comune, Provincia]* e sede operativa in ­­­­­­Via *[Indirizzo, comprensivo di CAP]* - *[Comune, Provincia]* a realizzare il progetto “*[Titolo]”- [Codice progetto]*) per un costo ammissibile di €*[inserire]* di cui €*[inserire]* a titolo di contributo pubblico pari al 75% del costo del progetto e €*[inserire]* a carico del Soggetto Destinatario pari al restante 25%;
2. il contraente in qualità di Soggetto Destinatario di detto finanziamento intende richiedere all'Amministrazione Comunale a norma delle disposizioni di cui all’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 4126 del 22.05.2024, l’anticipazione della prima quota di finanziamento pari in totale al 70% del contributo e corrispondente in valore ad €*[inserire]*;
3. la concessione di detta anticipazione è condizionata alla presentazione di garanzia fideiussoria idonea a recuperare l’anticipazione che risultasse indebitamente versata;
4. qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche, Autorità Giudiziarie o da corpi di Polizia giudiziaria, l’insussistenza delle condizioni che legittimavano l’autorizzazione e il finanziamento previsto dalla menzionata determinazione ovvero risulti accertato un saldo negativo conseguente al mancato riconoscimento delle spese presentate dal contraente, il Comune deve procedere all’immediato incasso, totale o parziale, delle somme corrisposte a titolo di acconto;
5. il contraente ha sottoscritto digitalmente l’atto di adesione in cui si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni prescritte dall’avviso indicato alla lettera b);
6. alla garanzia a favore Comune di Milano e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dalla L. 348/1982, dal D.Lgs. 141/2010, dall’ art. 1 comma 802 L. 208/2015;
7. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

La Banca/Assicurazione *[Denominazione]* P.IVA *[inserire]* con sede legale in ­­­­­­Via *[Indirizzo, comprensivo di CAP]* - *[Comune, Provincia]*, P.E.C. *[inserire]* iscritta nel registro delle imprese di *[Comune, Provincia]* al n. *[inserire]* /iscritta all’albo e all’elenco[[1]](#footnote-1) *[inserire]* nella persona del sottoscritto *[Nome e Cognome]* , CF: *[inserire]* nato a *[Comune, Provincia]*  il *[Data]* nella sua qualità di rappresentante legale pro tempore, si costituisce garante per conto dell’impresa *[Denominazione]*, identificata in premessa, che accetta dichiarandosi con questa solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore del Comune di Milano Piazza della Scala, 2, 20121 Milano (MI) (C.F. 01199250158) fino alla concorrenza di €*[inserire]*, oltre alla maggiorazione di seguito indicata, ai sensi e per gli effetti delle seguenti.

**CONDIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 –Oggetto della garanzia**

La sottoscritta Banca/Assicurazione (di seguito denominato Garante) rappresentata come sopra garantisce a prima e semplice richiesta il rimborso da parte del Contraente dell’anticipazione di cui alla lettera b) delle premesse a fronte dell’eventuale provvedimento di annullamento/revoca del finanziamento o in caso di mancato riconoscimento delle spese (saldi negativi), obbligandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Comune, in tutto o in parte, l’importo garantito con il presente atto qualora il contraente non vi abbia provveduto entro i termini ordinari dalla data di ricezione dell’apposita richiesta di restituzione formulata dall’amministrazione medesima a fronte dell’inadempienza riscontrata.

L’ammontare dell’obbligazione da restituirsi sarà computato nella misura della quota di capitale richiesto in restituzione, automaticamente maggiorato degli interessi legali[[2]](#footnote-2) decorrenti:

1. in caso di mancato riconoscimento delle spese (saldi negativi) dalla data della notifica di richiesta di restituzione dell’importo non dovuto a quella di effettivo rimborso,
2. in caso di provvedimento di annullamento/revoca del finanziamento, dalla data di erogazione del contributo (mandato di pagamento quietanzato) a quella di effettivo rimborso.

**Articolo 2 – Operatività della garanzia**

Il Garante si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, inviate via P.E.C., o con raccomandata A.R. da parte del Comune, e comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di detta richiesta, formulata con l’indicazione dell’inadempienza da parte del Contraente, qualora quest’ultimo non abbia provveduto nel termine di cui all’art. 1.

Al Comune non potrà essere opposta nessuna eccezione da parte del Garante e/o del Contraente anche nell’eventualità di opposizione o ricorsi proposti da quest’ultimo o da altri soggetti comunque interessati, ed ivi incluso il caso in cui il Contraente sia stato dichiarato nel frattempo fallito, sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in stato di liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi.

Il sottoscritto Garante rinuncia sin d’ora formalmente ed espressamente al benefico della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente e rinuncia sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del codice civile, nonché ad ogni altra possibile eccezione.

Il sottoscritto Garante si impegna a non cedere a terzi la presente garanzia senza espressa accettazione del Comune, in assenza di tale accettazione la cessione della presente garanzia non è opponibile al Comune.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal Contraente, il Garante potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del Contraente.

**Articolo 3 – Durata della garanzia ed eventuale svincolo**

La presente garanzia ha durata annuale[[3]](#footnote-3) e scade il *[Data],* con proroga automatica fino al pagamento del saldo finale del progetto, per un massimo di 6 proroghe semestrali.

La presente garanzia sarà svincolata anche prima della scadenza sopra indicata ad avvenuto pagamento del saldo finale del progetto. Fermo restando la possibilità di cessazione anticipata su autorizzazione scritta e relativo svincolo da parte del Comune di Milano.

Fino alla scadenza del predetto termine di durata e di efficacia della garanzia, in mancanza di preventivo svincolo anticipato da parte del Comune, in tutto o in parte, il Comune ha diritto di chiederne l’escussione al Garante per la quota residua. In caso di escussione, il Garante sin d’ora accettando tale modalità di escussione e rinunciando ad ogni eventuale eccezione e/o opposizione nei confronti del Comune ed al beneficio del termine di cui all’art. 1957 del codice civile, si impegna ad adempiere al pagamento a favore del Comune entro e non oltre 30 giorni a far data dalla ricezione della richiesta.

Resta convenuto che qualora, entro il termine di durata della garanzia, al Garante non pervenga, con le modalità previste al precedente art. 2, alcuna richiesta di escussione da parte del Comune, la garanzia stessa decadrà automaticamente ad ogni effetto.

**Articolo 4 - Requisiti soggettivi**

Il Garante dichiara, secondo il caso, di:

* possedere i seguenti requisiti soggettivi ai sensi del D.Lgs. 141 del 13/8/2010 e dell’art. 1 della L. 348 del 10/6/1982:
  1. se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia;
  2. se Compagnia di Assicurazione, di essere inserita nell’Albo delle Imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS, nella sezione da I a V e/o negli elenchi delle imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato Membro dell’Unione Europea ammesse ad operare in Italia in regime di Stabilimento e Libera Prestazione di Servizi (elenchi I, II, III);
* non essere stato inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o Comunitarie.

Il Garante prende atto ed accetta che Il comune si riservi la facoltà di rifiutare la presente polizza ove accerti l’esistenza, al momento della presentazione della polizza, di un contenzioso tra Comune di Milano e Garante.

**Articolo 5 – Modifiche al testo**

Ogni eventuale modifica al testo e/o ai termini della presente garanzia deve essere apportata per iscritto ed espressamente approvata del Comune.

**Articolo 6 – Elezione di domicilio**

Ogni comunicazione relativa alla presente garanzia si intende validamente adempiuta ad ogni effetto di legge ove sia indirizzata alla P.E.C. della sede legale e/o alla Direzione generale del Garante ovvero all’indirizzo indicato nel corpo del presente atto che si intende quale elezione di domicilio.

**Articolo 7 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in occasione o in dipendenza del presente impegno, il foro esclusivamente compente è quello di Milano.

I rapporti tra Società/Ente Garante e l’Ente Garantito si intendono regolati esclusivamente dalle disposizioni di cui al presente testo. Ogni clausola o disposizione difforme è da intendersi non applicabile ai citati rapporti.

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_ Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_

Timbro e firma del contraente Timbro e firma del garante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Indicare per le banche e gli istituti di credito gli estremi di iscrizione all’albo delle Banche presso la Banca d’Italia, per le Società di Assicurazione gli estremi dell’iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tali interessi vengono determinati nella misura corrispondente al tasso di Interesse Legale stabilito dall’art. 1284 del Codice Civile fissato ogni anno dal Ministro del Tesoro con proprio Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce ed effettuato sulla base del cosiddetto “anno civile” composto da 365 giorni (366 negli anni bisestili). Se il termine di effettivo rimborso scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo in base alla disposizione del Codice Civile art. 2963 [↑](#footnote-ref-2)
3. Per durata annuale della garanzia si deve intendere 12 mesi dalla data da cui decorrono i suoi effetti [↑](#footnote-ref-3)